

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori compresi tra i 3 e gli 8 mm o con altri sistemi che garantiscano analoghi risultati.

L'eventuale impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'insaccatura avviene in budelli naturali o artificiali di diametro non superiore a 75 mm, eventualmente legati in filza.

L'asciugamento dei salamini è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 18° e 25°C) e deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento, non possono comunque essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Art. 5.

Stagionatura

I salamini italiani alla cacciatora devono essere stagionati per almeno dieci giorni in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 10° e 15°C. La stagionatura, periodo comprendente anche l'asciugamento, deve garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

Art. 6.

Caratteristiche

I salamini italiani alla cacciatora all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti;

colore: rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti;

odore: profumo delicato e caratteristico;

sapore: gusto dolce e delicato mai acido.

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali, min. 20%;

rapporto collagene/proteine: max. 0,15;

rapporto acqua/proteine: max. 2,30;

rapporto grasso/proteine: max. 2,00;

pH: maggiore o uguale 5,3.

Caratteristiche microbiologiche: carica microbica mesofila >1 x 10 alla settimana unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Il prodotto finito presenta diametro non superiore a 60 mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo dei «Salamini italiani alla cacciatora» viene esercitata, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151 del 2012, da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato.

Restano valide le competenze attribuite al medico veterinario ufficiale della USL dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (di recepimento della direttiva 92/5/CE) in materia di ispezioni e controlli dei prodotti a base di carne.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta». Per il prodotto destinato ai mercati internazionali, può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» nella lingua del Paese di destinazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

I «Salamini italiani alla cacciatora» possono essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata, interi, in tranci o affettati. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza dell'autorità di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.

19A07114

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2019.

Modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1110, lettera b), della legge n. 145 del 2018, che prevede un «contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1040, prima parte, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039»;



Visto l'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che «(...) a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»;

Viste le osservazioni pervenute dai soggetti interessati, relative alle Linee guida sull'erogazione di contributi a favore degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVB-T2 (art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), poste in consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dal 6 giugno 2019 al 6 luglio 2019;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerata la decisione della Commissione europea n. C(2019) 6334 final del 10 settembre 2019, nella quale la misura in esame è stata valutata conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 (2)(a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2019, recante il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205 del 2017 (c.d. *Road Map*);

Vista la disponibilità delle risorse nello stato di previsione 2019-2021 sul capitolo 7595 del CDR della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento del predetto contributo;

Vista altresì la disponibilità di risorse sul capitolo 3150 del CDR della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, per porre in essere azioni di comunicazione sulle attività disciplinate dall'art. 1, commi da 1026 a 1042, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed, in particolare, l'art. 17 che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerata la necessità di individuare modalità operative e procedure semplificate per il riconoscimento del contributo in favore degli utenti finali anche attraverso apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso agli utenti finali per l'acquisto, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi — dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori — con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

2. Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nell'arco temporale indicato al comma 1.

3. I produttori degli apparecchi di cui al comma 1, operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italiano, dichiarano, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità e le tempistiche successivamente definite dal Ministero dello sviluppo economico, l'elenco di prodotti, corredato dai relativi codici identificativi, che soddisfano le caratteristiche di cui al medesimo comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, verificata la conformità di tali prodotti alle sopra indicate caratteristiche, pubblica il relativo elenco sul proprio sito internet.

4. I venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendano vendere gli apparecchi idonei a consentire l'accesso al contributo di cui al comma 1, devono registrarsi, a partire da quindici giorni prima della data di cui al medesimo comma 1, tramite il servizio telematico di cui al successivo art. 2, comma 3, accessibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

5. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.



Art. 2.

Modalità di riconoscimento del contributo

1. Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e non riduce la base imponibile dell'imposta.

2. L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. Alla richiesta di cui al periodo precedente è allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso di validità.

3. Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 4 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilità:

- a) il codice fiscale del venditore;
- b) il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d'identità allegato alla richiesta di cui al comma 2;
- c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentire la verifica di idoneità;
- d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
- e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest'ultimo è inferiore a cinquanta euro.

4. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica:

- a) l'idoneità dell'apparecchio, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei, di cui all'art. 1, comma 3;
- b) che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;
- c) la disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4. Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze.

5. In esito alle verifiche di cui al comma 4, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.

6. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.

7. Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore

1. Il venditore di cui all'art. 1, comma 4, recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 5. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 5, pena lo scarto del modello F24.

4. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

5. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, il venditore dell'apparecchio è tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui al comma 5.

Art. 4.

Definizione dei rapporti istituzionali

1. Con apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale e l'Agenzia delle entrate, sono definiti gli ambiti di collaborazione e i costi sostenuti dalla medesima Agenzia per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse stanziati dall'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 5.

Azioni di comunicazione e di informazione ai cittadini

1. La Direzione generale, avvalendosi delle risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque entro il limite compless-



sivo di 15.000.000 di euro, con il limite di 2 milioni di euro nel 2019, di 4 milioni di euro nel 2020, di 5 milioni di euro nel 2021 e di 4 milioni di euro nel 2022, realizza apposite azioni di comunicazione da svolgere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, con l'obiettivo di fornire informazioni ai cittadini, anche tramite call center, sugli adempimenti necessari a far fronte al cambio delle tecnologie di trasmissione dei programmi, a beneficio degli utenti finali.

2. La Direzione generale individua, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulle procedure di selezione pubblica, uno o più soggetti cui affidare le attività di cui al comma 1.

Art. 6.

Controlli e cause di revoca

1. Ai fini dell'attività di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la richiesta di cui all'art. 2, comma 2, sottoscritta dall'utente finale, la copia del relativo documento d'identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso.

2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto per beneficiare del contributo e del credito d'imposta. In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS), la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2, comma 2. Il contributo è recuperato nei confronti dell'utente finale nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d'imposta è recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente la documentazione di cui al comma 1.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le risorse finanziarie stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d'imposta di cui all'art. 3.

2. Con decreti direttoriali, è reso noto il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziati e sono approvate eventuali ulteriori disposizioni operative in merito alla presentazione delle richieste e delle comunicazioni di cui all'art. 2, nonché alle modalità di recupero del contributo indebitamente fruito dall'utente finale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

*IL Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1009

19A07234

DECRETO 30 ottobre 2019.

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto che il predetto «Fondo per la crescita sostenibile» è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appar-

